

di consenso alla iscrizione ipotecaria fu limitata alla locuzione: "sopra 22 case di abitazione, a tipo villino costruite e da costruire sui terreni di proprietà della Cooperativa rappresentati dalle sottoparticelle catastali sopra citate", senza escludere i due appartamenti sui quali erano da costruirsi i due villini 23° e 24° spettanti ai soci Andreini e Morosi.

Il motivo, per il quale tali due appartamenti non dovevano essere compresi nella ipoteca a favore della Cassa Pensioni di Corino, stava nel fatto che sui due appartamenti stetti già gravava una prima ipoteca iscritta addì 23 ottobre 1908 Vol. 77^o art. 1094, a favore della Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze, e che doveva rimanere in vigore, giusta le disposizioni contenute nello art. 6 del citato strumento di mutuo 8 novembre 1909.

Perciò l'ipoteca per la Cassa Pensioni sui detti due appartamenti, se pattuita, sarebbe stata di secondo grado, il che contrastava con la condizione voluta dalla Cassa Pensioni medesima col patto 4° dell'atto di mutuo, e cioè di avere a proprio favore ipoteca